



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 42/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8344 — Sumitomo Corporation/Fyffes plc) ⁽¹⁾	1
--------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 42/02	Tassi di cambio dell'euro	2
--------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2017/C 42/03	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	3
--------------	---	---

2017/C 42/04	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	4
2017/C 42/05	Comunicazione di dichiarazione fallimentare nei confronti di Gable Insurance AG, numero di registro FL-0002.161.375-6	5

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 42/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2017/C 42/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business) ⁽¹⁾	9
2017/C 42/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2017/C 42/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8368 — KKCG/Foxconn Technology/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8344 — Sumitomo Corporation/Fyffes plc)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 42/01)

Il 3 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8344. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 febbraio 2017

(2017/C 42/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0665	CAD	dollari canadesi	1,4020
JPY	yen giapponesi	119,39	HKD	dollari di Hong Kong	8,2745
DKK	corone danesi	7,4342	NZD	dollari neozelandesi	1,4600
GBP	sterline inglesi	0,85315	SGD	dollari di Singapore	1,5112
SEK	corone svedesi	9,4523	KRW	won sudcoreani	1 220,64
CHF	franchi svizzeri	1,0637	ZAR	rand sudafricani	14,3162
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3295
NOK	corone norvegesi	8,8835	HRK	kuna croata	7,4573
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 211,11
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,7342
HUF	fiorini ungheresi	309,32	PHP	peso filippino	53,233
PLN	zloty polacchi	4,3118	RUB	rublo russo	63,1825
RON	leu rumeni	4,4890	THB	baht thailandese	37,359
TRY	lire turche	3,9709	BRL	real brasiliano	3,3330
AUD	dollari australiani	1,3960	MXN	peso messicano	21,9102
			INR	rupia indiana	71,6095

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2017/C 42/03)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	11 novembre 2016
Numero dell'aiuto:	79784
Numero della decisione:	201/16/COL
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo:	Proroga di sei mesi del regime fiscale norvegese per la navigazione
Base giuridica:	Risoluzione parlamentare relativa all'imposta sui redditi e sul patrimonio netto, legge sulle imposte (LOV-1999-03-26-14), sezioni da 8-10 a 8-20, e regolamento di applicazione della legge sulle imposte (FOR-1999-11-19-1158), sezioni 8-11, 8-13, 8-15, 8-16 e 8-20.
Tipo di misura:	Regime
Obiettivo:	Trasporti marittimi
Forma dell'aiuto:	Agevolazione fiscale
Dotazione di bilancio:	100 milioni di NOK
Durata:	1.1.2017 – 30.6.2017
Settore economico:	Trasporti marittimi
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	Skatt Øst, P.O. Box 1073 Valaskjold, N-1705 Sarpsborg, NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2017/C 42/04)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	21 novembre 2016
Numero dell'aiuto:	79767
Numero della decisione:	208/16/COL
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo:	Regime di aiuti a favore della navigazione di corto raggio
Base giuridica:	Il Parlamento norvegese decide sulla portata del regime di aiuti in occasione delle deliberazioni annuali di bilancio.
Tipo di misura:	Regime
Obiettivo:	Tutela ambientale
Forma dell'aiuto:	Sovvenzioni dirette
Dotazione di bilancio:	60 milioni di NOK l'anno
Intensità:	Fino al 30 % dei costi di esercizio
Durata:	Dal primo trimestre del 2017 al primo trimestre del 2022 (5 anni)
Settore economico:	Trasporti
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni/Amministrazione costiera norvegese

Altre informazioni:

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

Comunicazione di dichiarazione fallimentare nei confronti di Gable Insurance AG, numero di registro FL-0002.161.375-6

(2017/C 42/05)

Su richiesta di PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo, in qualità di rappresentante straordinario di Gable Insurance AG Vaduz, si dichiara il fallimento di

Gable Insurance AG
Bergstrasse 10
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN
FL-0002.161.375-6

con decreto del *Fürstliches Landgericht* (tribunale del Principato) del 17 novembre 2016.

Il tribunale competente per l'esecuzione della procedura fallimentare è il *Fürstliches Landgericht*, sezione V, Spaniagasse 1, 9490, Vaduz (Liechtenstein). Il numero di protocollo della procedura è 05 KO.2016.672.

Ai sensi dell'articolo 4 della *Konkursordnung* (legge fallimentare), Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz è nominata curatore fallimentare. Le comunicazioni con il curatore fallimentare devono avvenire mediante l'indirizzo e-mail gable@bwb.li.

Tutti i soggetti i cui diritti siano lesi da detta procedura fallimentare possono impugnarla, ma l'impugnazione non ha effetto sospensivo (articolo 10 della *Konkursordnung*). Si applica il diritto del Liechtenstein.

—

ALLEGATO

AVVISO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Su richiesta di PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo, in qualità di rappresentante straordinario di Gable Insurance AG, Vaduz, si dichiara il fallimento di

Gable Insurance AG
Bergstrasse 10
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN
FL-0002.161.375-6

con decreto del *Fürstlichen Landgerichtes* (tribunale del Principato) del 17 novembre 2016.

1) Nell'intero territorio dei paesi SEE e della Svizzera gli effetti giuridici della dichiarazione di fallimento si producono dal 19 novembre 2016, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale del Principato del Liechtenstein (18 novembre 2016).

La procedura fallimentare riguarda anche le attività di Gable Insurance AG, Vaduz, numero di registro FL-0002.161.375-6, in altri paesi SEE e in Svizzera.

2) Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz è nominata quale curatore fallimentare. Le comunicazioni con il curatore fallimentare devono avvenire mediante l'apposito indirizzo e-mail gable@bwb.li

3) Tutti i creditori di Gable Insurance AG sono invitati a iscrivere i propri crediti presso il curatore fallimentare entro e non oltre il 1° settembre 2017, indicando il motivo giuridico e la classe richiesta (credito verso la massa fallimentare, classe 1-4) e allegando l'importo esatto in cifre del credito e degli interessi richiesti e gli elementi di prova a sostegno dell'attendibilità di detti crediti.

I creditori che iscrivono in ritardo i propri crediti sosterranno i conseguenti costi aggiuntivi e non potranno contestare i crediti precedentemente verificati.

4) L'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo è stabilita il giorno mercoledì, 6 dicembre 2017, ore 9.00, presso l'aula 6 del *Fürstlichen Landgericht*, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz.

Tutti i creditori sono invitati a portare all'adunanza gli elementi di prova a sostegno dell'attendibilità dei propri crediti, qualora non siano già stati allegati alla domanda di ammissione del credito.

5) Tutti i creditori privi di un recapito in Liechtenstein sono invitati a comunicare al giudice entro 8 settimane il nome di un procuratore domiciliatario (persona fisica o giuridica o società di persone avente recapito in Liechtenstein cui è conferita procura a ricevere documenti). Si avvisa che in caso di mancata nomina le successive comunicazioni sono considerate notificate mediante deposito del plico presso il tribunale (articoli 9, 12 e 25 della *Zustellgesetz* (legge in materia di notifiche]).

6) Tutte le ulteriori pubblicazioni relative alla presente procedura fallimentare avverranno sul sito Internet del tribunale (www.gerichte.li).

Il tribunale richiede la pubblicazione di un avviso di dichiarazione di fallimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e trasmette le relative informazioni al segretariato EFTA a Bruxelles.

7) A norma dell'articolo 154 della *Versicherungsaufsichtsgesetz* (legge in materia di vigilanza assicurativa) l'autorità di vigilanza finanziaria del Liechtenstein è stata informata della dichiarazione di fallimento e delle relative conseguenze ed è stata altresì invitata a informarne tempestivamente le autorità di vigilanza degli altri paesi SEE.

8) Con riguardo ai beni immobili della fallita, la dichiarazione di fallimento va annotata nel registro pubblico del Principato del Liechtenstein, nel registro dei pignoramenti e in tutti i registri in cui sono elencati i diritti di proprietà intellettuale, con l'indicazione del giorno dell'apertura della procedura.

Le disposizioni relative alle spedizioni, ai depositi e ai crediti della fallita e simili possono essere eseguite solo con il consenso del curatore fallimentare.

9) Si applica il diritto del Liechtenstein.

Fürstliches Landgericht

Vaduz, 17.11.2016

Mag. iur. Martina SCHÖPF-HERBERSTEIN

Giudice presso il Fürstliches Landgericht

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 42/06)

1. In data 2 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) e GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V («GfK Verein», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di GfK SE («GfK», Germania) mediante offerta pubblica annunciata il 21.12.2016.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - KKR è un'impresa d'investimento che opera a livello mondiale offrendo una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e fornendo soluzioni per i mercati dei capitali all'impresa, ai rispettivi clienti e alle società in portafoglio;
 - GfK Verein è un'organizzazione senza scopo di lucro le cui attività consistono in ricerca fondamentale, stretta cooperazione con istituti scientifici, in particolare l'università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, gestione di una biblioteca, formazione di ricercatori di mercato e formazione permanente del personale dirigente;
 - GfK è una società di ricerche di mercato quotata alla borsa di Francoforte che opera a livello mondiale. GfK Verein è la sua principale azionista.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8349 — KKR/The GfK Verein/GfK, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 42/07)

1. In data 1^o febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Micro Focus (Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo del ramo «Software» di Hewlett Packard Enterprise Company («HPE», Stati Uniti). L'operazione proposta consisterà in definitiva nella fusione di una controllata di Micro Focus con una controllata di nuova costituzione di HPE, che deterrà il ramo «Software» di HPE. Inoltre Micro Focus (attraverso la controllata SUSE LLC «SUSE») e HPE hanno concluso un accordo in base al quale HPE trasferirà a Micro Focus determinati attivi collegati ai propri rami «Helion OpenStack» e «Stackato products».
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Micro Focus: soluzioni per il mainframe e lo sviluppo COBOL (linguaggio di programmazione), soluzioni per l'identità, l'accesso e la sicurezza, strumenti di gestione dello sviluppo e delle operazioni informatiche, soluzioni di connettività host, soluzioni di collaborazione e networking e SUSE, un sistema operativo open source;
 - ramo «Software» di HPE: sviluppo di prodotti software per le imprese, tra cui software per la gestione dei servizi alle imprese, la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, il testing delle applicazioni mobili, l'analisi dei big data, la gestione dei servizi e del portafoglio, l'automazione e l'orchestrazione e la sicurezza aziendale.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 42/08)

1. In data 2 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Rockwell Collins (Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa B/E Aerospace (Stati Uniti) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Rockwell Collins opera nella produzione e nella fornitura di soluzioni aeronautiche e integrate per applicazioni commerciali e governative. I suoi prodotti principali comprendono: avionica per cabina di pilotaggio, elettronica per cabina, comunicazioni di missione, simulazione e formazione, gestione delle informazioni per aerei di linea commerciali e jet d'affari;
 - B/E Aerospace opera nella produzione e nella fornitura di prodotti per l'interno delle cabine degli aerei, tra cui sedili, sistemi di illuminazione, sistemi di ossigeno, attrezzature per la preparazione e lo stoccaggio di cibi e bevande, impianti per la cucina di bordo e sistemi modulari per bagni.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8305 — Rockwell Collins/B/E Aerospace, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8368 — KKCG/Foxconn Technology/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 42/09)

1. In data 31 gennaio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese KKCG Group (Svizzera), controllata in ultima istanza da Valea Foundation (Liechtenstein), e Foxconn Technology CZ s.r.o. («Foxconn Technology», Repubblica ceca), controllata in ultima istanza da Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. («Hon Hai», Taiwan), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di NewCo (Repubblica ceca) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
 - KKCG Group: investimenti strategici in diversi settori, in particolare petrolio e gas, giochi d'azzardo e intrattenimento, turismo e lavorazioni meccaniche, principalmente in Europa,
 - Foxconn Technology: parte di Hon Hai, operante su scala mondiale nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nell'assemblaggio e nei servizi post-vendita per imprese dei settori dell'informatica, delle comunicazioni e dell'elettronica di consumo,
 - The NewCo: investimenti in private equity in imprese del settore tecnologico nel SEE.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8368 — KKCG/Foxconn Technology/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT